



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 28/12/2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.L.GS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.– RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023

L'anno duemilaventitre, addì ventotto, del mese di Dicembre alle ore 18:20, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale nel rispetto delle misure anti Covid-19, previo recapito di appositi avvisi, notificati ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LIRANGI LUIGI	SI
SMIRIGLIA MASSIMILIANO	SI
QUINTIERI ANTONIO	SI
ESPOSITO MASSIMILIANO	SI
SALIMENA MARIA GRAZIA	SI
GIORDANO DOMENICO	SI
DI STASI BELINDA SIMONA	SI
ZICARO DEBORA	SI
RAGO DAMIANO	SI
RUMANO' FRANCESCO	SI
SCIRROTTA VINCENZO	SI
CORSO GAETANO	SI
PUGLIESE EUGENIO	NO

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa STRATICO' VIVIANA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il RAGO DAMIANO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Relaziona il Sindaco, il quale rileva che, per mero errore materiale di trascrizione, gli atti in approvazione recano la rilevazione delle partecipazioni societarie possedute al “31/12/2023” in luogo del “31/12/2022”, pertanto, propone di approvarli corretti con la rilevazione al “31/12/2022”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Visto il Tuel;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, rilasciati dai responsabili dei competenti Settori ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e contenuti nel presente atto;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge: n. 12 presenti e votanti, di cui n. 9 favorevoli (Lirangi, Smiriglia, Quintieri, Esposito, Salimena, Giordano, Di Stasi, Zicaro, Rago), n. 3 contrari (Rumanò, Scirrotta, Corso), n. o astenuti

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, con la modifica della rilevazione delle partecipazioni possedute al 31/12/2022.

Successivamente, con la seguente votazione resa nelle forme di legge: n. 12 presenti e votanti, di cui n. 9 favorevoli (Lirangi, Smiriglia, Quintieri, Esposito, Salimena, Giordano, Di Stasi, Zicaro, Rago), n. 3 contrari (Rumanò, Scirrotta, Corso), n. o astenuti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
RAGO DAMIANO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa STRATICO' VIVIANA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 865 DEL 18/12/2023

Servizio SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio UFFICI FINANZIARI
Proponente PUGLIESE ANGELO ROSALDO

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.L.GS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.– RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023

PARERI (Art. 49 Dlgs 267 del 18/08/2000)

Ai fini della regolarità Tecnica in data 18/12/2023 il Responsabile PUGLIESE ANGELO ROSALDO esprime parere **FAVOREVOLE**.

Terranova da Sibari, li 18/12/2023

Il Responsabile del Settore
PUGLIESE ANGELO ROSALDO

Ai fini della regolarità Contabile in data 18/12/2023, il Responsabile PUGLIESE ANGELO ROSALDO esprime parere **FAVOREVOLE**.

Terranova da Sibari, li 18/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PUGLIESE ANGELO ROSALDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute - determinazioni";

Richiamato l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 30/12/2022;

Considerato che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata dai responsabili dei settori, come risultante nell'allegata relazione tecnica;

Vista la legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del d.lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte *dei* Conti;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore economico – finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso con verbale n. 19 del 18/12/2023, acquisito al protocollo n. 7506 del 18/12/2023;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare la ricognizione al 31/12/2023 delle società partecipate del Comune di Terranova da Sibari, analiticamente dettagliate nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione;
- di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

- di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- di pubblicare la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- di dichiarare, con analoga votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedervi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Angelo Rosaldo Pugliese

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.
- Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell' Art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.

Terranova da Sibari, li 28/12/2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa STRATICO' VIVIANA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. _____

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Terranova Da Sibari all'Albo Pretorio Online il giorno _____ e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al _____, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Terranova da Sibari, li _____

Il responsabile della pubblicazione



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

Provincia di Cosenza

87010 Terranova da Sibari –

Via Municipio, 4 – Tel. n. 0981/955004 – Fax n. 0981/956303

http: www.comune.terranova-da-sibari.cs.it e.mail: mail@comune.terranova-da-sibari.cs.it

Relazione Tecnica delle partecipazioni ex. art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i.

Le partecipazioni in base all'ex. art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i del Comune di Terranova da Sibari alla rilevazione del 31/12/2023 sono le seguenti:

1) Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.

Segue, in dettaglio, l'analisi della società:

1) Il Comune partecipa al capitale della Società Asmenet Calabria soc. cons. ar.l. con un valore della Partecipazione di 527.00 euro pari a una quota del 0.49%

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Asmenet Calabria	Società consortile a. r.l.	n. <u>01</u> amministratori n. <u>01</u> revisori n. <u>06</u> dipendenti Compenso amministratore € 6.000,00anno
Codice fiscale/partita Iva	2729450797	
SETTORE ATECO	702209	
STATUTO APPROVATO	29/07/2005	
ULTIMA MODIFICA STATUTARIA	19/06/2023	
MODIFICA NELLO STATUTO DEL LIMITE SUL FATTURATO	18/11/2016	
FORMA GIURIDICA	Società consortile a responsabilità limitata	
CAPITALE SOCIALE AL 31.12.2022	Deliberato € 200.000,00 – sottoscritto € 108.059,00 versato € 108.059,00.	
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2018	€ 1.471,00	
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2019	€ 6.560,00	
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2020	€ 20.159,00	
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2021	€ 34.867,00	
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2022	€ 45.744,00	

FATTURATO AL 31.12.2020	€ 450.145,00
FATTURATO AL 31.12.2021	€ 313.937,00
FATTURATO AL 31.12.2022	€ 401.589,00
N. SOCIETA' CONTROLLATE	0,00
FINALITA'	LA SOCIETA' E' STATA COSTITUITA IN DATA 29.07.2005 E SI PROPONE IN VIA PRINCIPALE LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZIO TERRITORIALE (CST) ALLO SCOPO DI GARANTIRE LA FUSIONE DEI SERVIZI INNOVATIVI A FAVORE DEI SOCI DA RIPARTIRE FRA GLI STESSI CON CRITERI MUTUALISTICI.
DURTA IMPEGNO	31.12.2030 (SCADENZA SOCIETA') SALVO RECESSO
ONERE COMPLESSIVO	NESSUN ONERE E' PREVISTO PER IL 2023
NUMERO RAPPRESENTANTI ENTI IN SENO ALLA SOCIETA'	01 (RAPPRESENTANTE DELL'ENTE IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI)
TRATTAMENTO ECONOMICO	€ 0,00
ORGANO AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATORE UNICO - TARALLO GENNARO, NOMINATO CON ATTO DEL 20.06.2011 - DURATA IN CARICA: A TEMPO INDETERMINATO, COMPENSO ANNUO PREVISTO € 6 . 0 00,00.
MODALITA' ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	LA SOCIETA' SI ATTIENE ALL'ACQUISTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI AL DLGS 50/2016
ESITO DELLA RICOGNIZIONE	SOSPENSIONE PROGETTO DI FUSIONE FINO AL 31/12/2022 - D.L. 73/2021 (ART. 16, comma 3-bis)
MODALITA' DI SELEZIOI E DEL PERSONALE	LA SOCIETA', PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, STABILISCE CON PROPRI PROVVEDIMENTI, CRITERI E MODALITA' NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO ALL'ART.9 DEL DLGS 175/2016
Anno di costituzione	2005
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Sede legale	Lamezia Terme (CZ)
Indirizzo	Via G. Pinna, 29
Telefono	0968 412104
PEC	asmenetcalabria@asmepec.it
Sito istituzionale	www.asmenetcalabria.it

Sul sito ufficiale sono disponibili lo statuto, l'atto costitutivo e i bilanci della società.

Dalle risultanze contabili: non risultano costi collegati alla partecipazione;

Dalle risultanze contabili risulta altresì:

Che negli ultimi tre anni non sono stati incassati dividendi;

Il valore della partecipazione a bilancio ammonta ad euro 527,00;

La società è interamente partecipata da Enti locali, svolge per questa Amministrazione, servizi strumentali, in particolare di e-government, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) per il quale è stata costituita il 29 luglio 2005, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di e-Government da parte degli Enti Locali campani. Lo statuto all'art. 5 - Scopo ed oggetto sociale, prevede che la Società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- Realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- Perseguire la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government.

Con il «I Piano di e-government» nazionale, pubblicato con il DPCM 14/02/2002, nascono i CST (Centri Servizi Territoriali), strutture di servizio partecipate e controllate da piccoli e medi comuni, per la messaincomunedei serviziICTericavareeconomiediscala.

I CST sono strutture di compartecipazione studiate per risolvere non solo i problemi dei piccoli Comuni (< 5000 ab.), ma di tutte quelle realtà medio piccole che si trovano ogni giorno a dover affrontare esigenze di:

- scarsità di risorse finanziarie, che non permettono il raggiungimento di economie di scala e che sono pressate dal patto di stabilità interno;
- carenza di personale, e quindi di conoscenze e competenze necessarie a compiere scelte di mercato adeguate;
- mancanza di infrastrutture, datacenter, ecc.

Viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 13 settembre 2005, "l'Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per piccoli Comuni", è stimolare l'associazionismo dei piccoli Comuni consentendo la formazione di "organismi" che siano caratterizzati da:

- stabilità
- economicità
- rappresentatività
- flessibilità gestionale

Tali organismi, chiamati **Centri Servizio Territoriali (CST)**, **devono, pertanto, mirare a ridurre i costi che gravano sui Comuni nelle erogazione dei servizi attraverso la condivisione di risorse e lo sviluppo di economie di scala.**

I Centri di Servizio Territoriali, costituiti secondo una delle forme associative previste dal D.lgs. 267/2000 e selezionati dall'Avviso, sono stati finanziati nell'ambito dei fondi assegnati dalla delibera CIPE 17/2003 al Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie è stato, inoltre, contemplato un progetto che ha previsto l'avvio e realizzazione di 19 CST nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Gli enti attuatori sono state le Regioni e le modalità d'attuazione inserite negli Accordi di Programma Quadro.

Le "linee guida per la costituzione e l'avvio dei CST", elaborate nel 2005 dall'allora CNIPA, allegate all'avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i Piccoli Comuni, al capitolo 3.1 LE FORME ASSOCIATIVE, ha individuato "le potenziali forme associative" tra cui Società per azioni o a responsabilità limitata, costituite secondo le norme previste dal TUEL e la cui proprietà sia

interamente di Enti locali e, eventualmente, di Regioni o Province autonome secondo le norme previste dall'art.113 TUEL, modificato dall'art. 35 Legge Finanziaria 2002 e dal Decreto- Legge del 30/09/2003 n. 269.

Dunque il profilo di governance della società consortile Asmenet Calabria è stato improntato a criteri aziendali, di stretta aderenza tra mezzi e fini, per contenere in modo drastico le spese e massimizzare le economie di scala per gli Enti soci. Con questa formula di servizi low cost ad oggi hanno aderito 321 Enti Locali della Regione Calabria per una popolazione di 1.019.915 abitanti.

Il notevole risparmio di costi per l'ICT, che in questi anni è stato garantito a questa Amministrazione, risulta evidente dalla quantità di servizi forniti (segue elenco), tutti ricompresi nella quota servizi base:

- Protocollo informatico e gestione (con workflow, protocollo direttamente da "file" e gestione di PEC, invio registro al sistema di conservazione)
- Sito internet comunale (conforme requisiti di accessibilità D.Lgs. 159/06)
- Assistenza Informatica (da remoto)
- Albo Pretorio On-line – Sistema di gestione, pubblicazione e archiviazione atti (L.69/09);
- Firma digitale avanzata
- Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Caselle di Posta Elettronica Istituzionale
- Adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente L.190/2012
- Sportello unico attività produttive (Suap) 200 moduli per l'inoltro delle istanze da parte di cittadini
- Sportello unico edilizia (Sue)
- Sistema informativo territoriale (WebGis)
- Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)
- Disaster Recovery e Continuità Operativa
- Sistema di calcolo di tributi e tasse comunali
- Fatturazione Elettronica
- My Portal (area riservata del sito istituzionale dedicata al cittadino)
- Scrivania Virtuale (gestione Atti: determine, delibere, contratti, gestione e conservazione del fascicolo, ecc.)
- Registrazione dominio "gov.it"
- Registrazione dominio di Posta elettronica istituzionale
- Autocertificazioni online
- Registrazione all'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) (art. 57bis D.L. 82/05);
- Servizi di assistenza, formazione e consulenza sui suddetti servizi e sugli adempimenti normativi legati al CAD e ai servizi di cui sopra.

La società non eroga servizi o prodotti a listino, è prevista una sola quota annua che è stata determinata in funzione del numero degli abitanti e corrisponde a soli 0,4 euro per abitante (con un tetto massimo di euro 5.000,00 oltre IVA). Come già detto, la quota è irrisoria rispetto alla quantità di servizi erogati, ciò è possibile grazie alla forte massa critica raggiunta degli Enti locali aderenti. Il CST inoltre è continuamente al lavoro, per l'aggiornamento e realizzazione di nuovi servizi, in particolare per consentire l'adempimento alle nuove norme dell'Agenda Digitale, detti servizi vengono ricompresi nella quota annua.

La società presenta utili di bilancio nel triennio di riferimento, ha un amministratore unico e pertanto risponde, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, a quanto previsto dall'art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015. A seguito di compiuta analisi di convenienza economica, si evidenzia il notevole contenimento dei costi, rispetto al numero dei servizi forniti.

Ne consegue, naturalmente, che la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, prevista come già detto dallo Statuto e disposta dal Governo attraverso il DPCM 14/02/2002, determina un valore del fatturato inferiore al milione di euro. Infatti è proprio grazie a questo meccanismo virtuoso che, attraverso le economie di scala e l'ingegnerizzazione dei processi, consente di mantenere bassi costi. Tuttavia, la conseguenza di questo "comportamento virtuoso" è proprio la carenza del requisito del fatturato. Per il quale, tra l'altro, risulta in linea con quanto previsto dal legislatore, in quanto l'obiettivo primario del d.lgs. 175/2016 è la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Non poteva il Legislatore conoscere l'eccezione del CST, per il quale il limite del fatturato, al contrario, rappresenta un obiettivo statutario al fine di contenere i propri costi, e di gravare il minimo

possibile sui propri soci. Tuttavia, al fine di rispettare il disposto articolo, con l'assemblea dei soci del 20/06/2014, è stato approvato l'avvio del progetto di fusione con una omologa società, per superare anche il suddetto limite di fatturato indicato all'art.20, comma 2, lett. D. Alla luce delle considerazioni riportate in precedenza, il Comune intende avviare da subito un percorso con gli altri Enti soci al fine di pervenire entro il 31/12/2019 alla fusione di tale società con la società Asmenet soc. cons. a r.l. in quanto entrambe le società svolgono attività analoghe e simili, relative al contesto territoriale del mezzogiorno, che potrebbero essere svolte da un unico soggetto in funzione dei principi di efficienza e di economicità. Qualora tale percorso non possa essere attuato, il Comune disporrà di cedere la propria quota di partecipazione nella società.

Questa Amministrazione intende pertanto mantenere la partecipazione della controllata società Asmenet

Calabria per le motivazioni, di carattere tecnico ed economico, nel seguito espresse:

- 1. Ritiene fondamentale mantenere la governance e il controllo sui servizi di governo elettronico, che altrimenti sarebbero ad appannaggio di privati, con i conseguenti pesanti rischi in termini di sicurezza informatica, non disponendo di personale interno dotato di adeguata professionalità.**
- 2. La convenienza economica, è ampiamente verificabile, poiché questa Amministrazione ottiene un risparmio di circa il 62%, rispetto al mercato per ricevere i medesimi servizi erogati dalla controllata Asmenet Calabria.**

Infine dallo Statuto di Asmenet Calabria si rileva che le amministrazioni socie esercitano sulla società un "controllo analogo congiunto", che non è possibile la partecipazione di capitali privati e prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci. La eventuale produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In questa relazione sono state evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di non dismettere la propria partecipazione nella società consortile Asmenet Calabria sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Anche in considerazione che l'esternalizzazione dei suddetti servizi comporterebbe l'incompatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e dunque in contrasto con quanto disposto all'art.5 del D.lgs. 175/2016.

Il Comune di Terranova da Sibari effettuerà un controllo periodico sulla fusione in atto con la società asmenet Campania al fine di rispettare i presupposti previsti dall' art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies del T.U.S.P.

Terranova da Sibari, 18/12/2023

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Dott. Angelo Rosaldo Pugliese

Il Responsabile Servizio Tecnico
F.to Ing. Salvatore D'Amico

Il Responsabile Servizio Amm.vo
F.to Dott. Placido Bonifacio

Il Sindaco
F.to Luigi Lirangi